

**DELIBERAZIONE 19 SETTEMBRE 2023**  
**410/2023/R/GAS**

**MISURE DI ECONOMICITÀ DELLA TARIFFA DI TRASPORTO PER I CLIENTI A MAGGIOR**  
**CONSUMO DI GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1264<sup>a</sup> riunione del 19 settembre 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, ed abroga il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 come convertito, con modificazioni, con legge 17 aprile 2022, n. 34;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 come convertito, con modificazioni, con legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 69/23);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 464 (di seguito: decreto MiTE 21 ottobre 2022);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (di seguito: decreto MiTE 21 dicembre 2021);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i.;

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 2014-2017);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2017, 512/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2017/R/GAS), e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 2018-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 82/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 147/2019/R/GAS) e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 96/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R/COM;
- la deliberazione 23 dicembre 2021, 617/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 617/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 41/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 maggio 2022, 195/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 29 giugno 2022, 295/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2022, 448/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 448/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 541/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2022, 649/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 649/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 735/2022/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2023, 72/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 72/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2023, 234/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2023, 319/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 319/2023/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 7 febbraio 2023, 41/2023/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 41/2023/R/GAS);

- le sentenze del Consiglio di Stato, Sesta Sezione, n. 6096 e 6098 del 18 luglio 2022 (di seguito: sentenze 6096 e 6098 del 2022);
- la comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022 (di seguito: comunicazione della Commissione Europea 18 febbraio 2022).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 38, comma *2bis*, del decreto-legge 83/12, dispone che l'Autorità provveda *“ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale”*;
- con la deliberazione 514/2013/R/GAS l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione (4PRT, 2014-2017);
- con la deliberazione 512/2017/R/GAS l'Autorità ha introdotto misure di flessibilità per il conferimento infrannuale di capacità di trasporto presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica;
- con la deliberazione 575/2017/R/GAS, l'Autorità ha disposto di far decorrere la validità del 5PRT a partire dall'anno 2020, prorogando per gli anni 2018 e 2019 (c.d. periodo transitorio) i criteri di regolazione vigenti per il 4PRT;
- con la deliberazione 114/2019/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 5PRT 2020-2023;
- le società Tirreno Power S.p.A., Sorgenia S.p.A., Sorgenia Power S.p.A., Sorgenia Puglia S.p.A., Axpo Italia S.p.A., Engie Italia S.p.A., Repower Italia S.p.A., Ep Produzione S.p.A. (tutti clienti finali che svolgono attività come produttori termoelettrici) hanno presentato ricorsi avverso i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto di cui alla deliberazione 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio (2018-2019) e 114/2019/R/GAS per il 5PRT (2020-2023), in esito ai quali sono intervenute le sentenze 6096 e 6098 del 2022 del Consiglio di Stato;
- con tali pronunce, il Consiglio di Stato ha confermato l'illegittimità della regolazione tariffaria dell'Autorità nella parte in cui non ha dato attuazione all'articolo 38, comma *2bis*, del decreto-legge 83/12, precisando peraltro che tale disposizione non impone, di per sé, un intervento sui criteri di riparto tra *capacity/commodity* e tra *entry/exit* (che, anzi, sono stati ritenuti materia sottoposta alla discrezionalità attribuita all'Autorità, e che, inoltre sono stati ritenuti ragionevoli, legittimi e coerenti con le previsioni del Codice TAR); piuttosto, il Consiglio di Stato ha posto la necessità che l'Autorità introduca, nella regolazione tariffaria e salvaguardando le prerogative di discrezionalità dell'azione del regolatore, un trattamento differenziato degli operatori altoconsumanti, al fine di garantire in loro favore speciali misure di economicità e flessibilità;
- ai fini dell'ottemperanza alle sentenze 6096 e 6098 del 2022 del Consiglio di Stato, pertanto, con la deliberazione 448/2022/R/GAS – alla quale si rinvia per maggiori dettagli sui contenuti delle sentenze ottemperande, l'Autorità ha avviato un

procedimento finalizzato ad adottare misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale per i soggetti a maggior consumo di gas naturale; con la medesima deliberazione 448/2022/R/GAS, l’Autorità ha rimandato al procedimento avviato con la deliberazione 617/2021/R/GAS, di revisione dei criteri tariffari per il sesto periodo di regolazione del servizio di trasporto (6PRT), le valutazioni sull’introduzione di ulteriori misure di flessibilità attraverso un’estensione della possibilità di accedere a conferimenti di capacità di trasporto infrannuali;

- in sede di avvio di procedimento, con la deliberazione 448/2022/R/GAS, l’Autorità ha inoltre:
  - a) richiesto a Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di impresa maggiore di trasporto, di trasmettere, entro il 31 ottobre 2022, i dati dei prelievi di gas di tutti i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto relativi agli anni 2018-2021;
  - b) previsto di concludere il procedimento entro il 31 marzo 2023;

**CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE ALLE MISURE DI ECONOMICITÀ:**

- con il documento per la consultazione 41/2023/R/GAS, l’Autorità ha rappresentato i propri orientamenti in relazione alle misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale per i soggetti a maggior consumo di gas naturale, in applicazione dell’articolo 38, comma *2bis*, del decreto-legge 83/2012;
- in particolare, l’Autorità ha rappresentato l’intenzione di riconoscere uno sconto sulla tariffa di trasporto, applicabile ai punti di riconsegna della rete cui sono direttamente allacciati clienti finali con consumi di gas elevati, prospettando di:
  - a) applicare le misure dal 1° gennaio 2024;
  - b) definire una soglia di consumo per accedere alla misura di agevolazione pari a 10 milioni di Smc/anno, identificando in tal modo la platea dei clienti finali con consumi più elevati; l’applicazione di tale criterio ricomprenderebbe tra i beneficiari circa il 10% dei punti di riconsegna dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
  - c) definire un livello dello sconto in modo tale che, tenuto conto della soglia di cui al precedente punto b) nonché dei volumi di gas riconsegnati ai soggetti beneficiari, risulti un costo complessivo della misura non superiore a 10 milioni di euro all’anno;
  - d) definire due specifici corrispettivi addizionali della tariffa di trasporto ai fini della gestione delle misure di economicità:
    - (i) un corrispettivo  $CRV_{EN-}$ , di segno negativo, stimato indicativamente pari a 0,0003 €/Smc, applicato ai soggetti beneficiari della misura con riferimento ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto, nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, superiori ai 10 milioni di Smc/anno;
    - (ii) un corrispettivo  $CRV_{EN+}$ , di segno positivo, stimato pari a circa 0,0002 €/Smc, applicato ai soggetti non beneficiari della misura, con riferimento ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto, nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e nei punti di riconsegna

- che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti, inferiori ai 10 milioni di Smc/anno;
- e) compensare i due corrispettivi di segno positivo e negativo su uno specifico conto della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Cassa) o, per semplicità amministrativa, sul Conto oneri trasporto di cui alla RTTG;
  - f) con riferimento al periodo pregresso 2018-2023, applicare retroattivamente il corrispettivo  $CRV_{EN}$  a favore dei soli ricorrenti, dietro presentazione di un'apposita istanza alle imprese di trasporto, prevedendo eventualmente l'erogazione delle somme spettanti per gli anni 2018-2022 in più soluzioni, al fine di tenere adeguatamente conto delle esigenze di finanziamento di Cassa, e di conguagliare le spettanze relative al 2023 nel corso del 2024;
  - g) sottoporre la misura di agevolazione alla Commissione europea per la necessaria verifica di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, con il conseguente necessario prolungamento dei termini del procedimento rispetto a quanto prospettato in sede di avvio con deliberazione 617/2021/R/GAS;
- in risposta al documento per la consultazione 41/2021/R/GAS sono pervenute in particolare le seguenti osservazioni:
    - a) sulla decorrenza della misura, alcuni soggetti intervenuti hanno evidenziato l'opportunità di procedere ad un'applicazione a regime delle agevolazioni già dal 2023;
    - b) sulla soglia di consumo per accedere alla misura di agevolazione, la maggior parte dei soggetti condivide gli orientamenti dell'Autorità; alcuni soggetti intervenuti hanno evidenziato l'opportunità di prevedere un sistema progressivo, caratterizzato da più soglie di consumo, con agevolazione crescente al crescere dei consumi annui; è stata inoltre evidenziata l'opportunità di ricomprendere nell'agevolazione anche i clienti finali altoconsumanti allacciati alle reti di distribuzione;
    - c) sulla struttura dell'agevolazione e sull'articolazione dei corrispettivi addizionali:
      - (i) è stata evidenziata l'opportunità di chiarire ulteriormente alcuni aspetti applicativi, in particolare:
        - se la definizione dei soggetti beneficiari avvenga *ex ante* oppure se l'agevolazione trovi applicazione solo al superamento della soglia di consumo individuata; a tal proposito un partecipante, coerentemente con gli orientamenti dell'Autorità, evidenzia criticità rispetto all'eventuale definizione *ex ante* dei soggetti beneficiari; al contrario, un altro soggetto evidenzia l'opportunità che siano direttamente gli aventi diritto ad avanzare la richiesta di accesso al beneficio, sulla base di opportune autocertificazioni sull'idoneità dei consumi;
        - se fino al raggiungimento della soglia di consumo individuata trovi applicazione il corrispettivo addizionale variabile di segno positivo e, nel caso, se siano poi previsti rimborsi *ex post* di tale corrispettivo al superamento della soglia;
      - (ii) alcuni soggetti intervenuti hanno proposto una diversa modalità applicativa dell'agevolazione, che prevederebbe l'applicazione del corrispettivo

addizionale positivo a tutti i quantitativi di gas riconsegnati (inclusi quelli sopra soglia), e ristori *ex post* erogati direttamente da Cassa ai soggetti beneficiari, in analogia al funzionamento delle agevolazioni per gli energivori elettrici vigente fino al 2017; ciò in quanto, è stato sostenuto, una tale modalità consentirebbe di sterilizzare i soggetti venditori da rischi e oneri legati alla riscossione delle componenti addizionali; al riguardo, è stata anche evidenziata l'opportunità che i ristori riguardino anche i consumi sotto soglia, almeno con riferimento all'onere sostenuto dal cliente finale attraverso il corrispettivo addizionale di segno positivo, ed eventualmente prevedendo lo sconto anche su tali consumi;

- d) sull'entità dello sconto, è emersa l'esigenza di una migliore precisazione delle assunzioni utilizzate per il dimensionamento del corrispettivo negativo; alcuni soggetti evidenziano come la misura abbia entità trascurabile in rapporto all'entità delle tariffe di trasporto;
- e) sul periodo pregresso, è stato evidenziato come il conguaglio debba riguardare tutti gli operatori, e non solo i soggetti ricorrenti, in quanto le sentenze del Consiglio di Stato n. 6096 e 6098 del 2022 produrrebbero effetti *erga omnes*, avendo ad oggetto atti c.d. indivisibili o a efficacia inscindibile; diversamente, pertanto, la regolazione dell'Autorità introdurrebbe un trattamento discriminatorio tra i soggetti aventi diritto; è stato inoltre precisato come la natura retroattiva dovrebbe riguardare il solo corrispettivo  $CRV_{EN}$  e non anche quello di segno positivo;
- f) sulla verifica di compatibilità della misura con la disciplina europea degli aiuti di Stato, alcuni soggetti intervenuti hanno affermato che la misura prospettata dall'Autorità non integrerebbe la nozione di aiuto di Stato e, pertanto, non sarebbe necessaria alcuna notifica preventiva alla Commissione europea;
- a quest'ultimo riguardo – cfr. precedente lettera f) – si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dagli operatori intervenuti, le misure prospettate nel documento per la consultazione, sia a regime, sia con riferimento al periodo pregresso 2018-2023, configurano un aiuto di Stato (che, come tale, deve essere notificato alla Commissione europea a norma dell'articolo 107, par. 2 e 3, e dell'articolo 108, par. 3, del TFUE), per le seguenti ragioni:
  - in via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del TFUE, una certa misura costituisce aiuto di Stato quando siano congiuntamente soddisfatte quattro condizioni: la misura deve (a) essere finanziata attraverso risorse pubbliche; (b) essere selettiva; (c) essere attributiva d'un vantaggio economico all'impresa beneficiaria; (d) idonea a incidere sul commercio infracomunitario e a distorcere la concorrenza, nei settori in cui opera l'impresa beneficiaria; tutte tali condizioni sembrano soddisfatte dalla misura in esame, come chiarito nel documento per la consultazione 41/2023, cui integralmente si rinvia (cfr. in particolare § 3.22);
  - in sede di consultazione, l'attenzione degli operatori ha riguardato solo alcuni elementi, che, a dire dei partecipanti, sarebbero esclusi (condividendo la sussistenza dei restanti elementi), in particolare: il carattere della selettività della

misura, e quello del finanziamento pubblico della stessa – cfr. precedenti lettere (b) e (a); in realtà, la misura prospettata nel documento per la consultazione 41/2023 appare anche (i) selettiva, in quanto, come esposto, i soggetti beneficiari della stessa sono individuati nei soli clienti altoconsumanti (ossia nei clienti direttamente allacciati alla rete per i punti di riconsegna che superano la soglia di consumo di 10 milioni di Smc/anno), escludendo quindi, tutte le restanti imprese che siano comunque connesse alla medesima rete; (ii) finanziata con il trasferimento di pubbliche risorse, ciò che avviene, in concreto, attraverso l'imposizione d'un onere posto in capo alla generalità dei clienti la cui gestione avviene mediante fondi controllati gestiti dalla CSEA.

**CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE ALLE MISURE DI FLESSIBILITÀ:**

- con la deliberazione 147/2019/R/GAS l'Autorità ha approvato la riforma dei conferimenti sui punti di riconsegna della rete di trasporto, che prevede che la capacità di trasporto non sia più richiesta dall'utente, ma calcolata convenzionalmente e attribuita dall'impresa di trasporto, utilizzando i dati messi a disposizione dal Sistema Informativo Integrato (SII) su base giornaliera;
- con la deliberazione 72/2023/R/GAS l'Autorità ha definito gli aspetti applicativi della riforma dei processi di conferimento della capacità ai *city gate*, a decorrere dal 1° ottobre 2023, disponendo, tra l'altro, modifiche alla RTTG 2020-2023 decorrenti dal 1° ottobre 2023, che introducono un moltiplicatore  $k$  applicato alla capacità convenzionale allocata su base giornaliera ai *city gate*;
- con la deliberazione 139/2023/R/GAS, l'Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 6PRT 2020-2023; in tale sede, l'Autorità ha esteso le misure di flessibilità della tariffa di trasporto ampliando la possibilità di accedere a conferimenti di capacità di trasporto infrannuali; in particolare, l'Autorità ha:
  - a) introdotto moltiplicatori infrannuali, trimestrali, mensili e giornalieri, ai punti di riconsegna che alimentano clienti industriali direttamente allacciati al trasporto, rispettivamente pari a 1,2 1,3 e 1,7;
  - b) confermato i già vigenti moltiplicatori infrannuali per utenze termoelettriche direttamente allacciate al trasporto, pari a 2 per i prodotti di capacità mensile e 7 per i prodotti di capacità giornaliera;
  - c) confermato i criteri di definizione e aggiornamento del moltiplicatore per i conferimenti di capacità su base giornaliera nei punti di riconsegna che alimentano reti di distribuzione (*city gate*) di cui alla deliberazione 72/2023/R/GAS;
- con la deliberazione 319/2023/R/GAS, l'Autorità ha introdotto il conferimento del prodotto di capacità trimestrale alle utenze termoelettriche, con l'applicazione di un moltiplicatore pari a 1,85.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- dal 2017 sono intervenute diverse misure a vantaggio degli interessi dei clienti con maggiore consumo di gas naturale, inclusi i clienti termoelettrici, quali in particolare:
  - a) la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai Titoli di efficienza energetica (TEE) e di applicazione delle componenti tariffarie  $RE$  ed  $RE_T$  a vantaggio di clienti finali termoelettrici, in relazione al gas naturale utilizzato per produrre energia elettrica da offrire sul mercato elettrico, disciplinata con deliberazione dell’Autorità 96/2020/R/EEL;
  - b) l’esenzione, per i clienti termoelettrici direttamente allacciati alla rete di trasporto, dalla corresponsione del corrispettivo  $CRV^I$  a copertura dei costi del servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi del gas naturale, stabilita ai sensi del decreto MiTE 21 ottobre 2022 e disciplinata dall’Autorità con deliberazione 649/2022/R/GAS e deliberazione 735/2022/R/COM;
- inoltre, specifiche forme di agevolazione per le imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore, a cui però non appartengono i clienti termoelettrici), sono state introdotte dal decreto MiTE 21 dicembre 2021, le cui modalità operative sono disciplinate dalla deliberazione dell’Autorità 541/2022/R/GAS;
- l’intervento che l’Autorità è chiamata ad adottare in ottemperanza alle pronunce del giudice amministrativo sopra richiamate, pertanto, si iscrive necessariamente nel sopravvenuto contesto fattuale e normativo di benefici introdotto, per i clienti con maggiori consumi di gas, dai provvedimenti sopra richiamati, di cui è necessario tener conto ai fini dell’introduzione di misure di economicità a vantaggio dei soggetti a maggior consumo di gas di cui al decreto-legge 83/12;
- in tale contesto, tuttavia, è intervenuto il decreto-legge 69/23, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”, il quale, all’articolo 22ter, ha abrogato il comma 2bis dell’articolo 38 del decreto-legge 83/2012;
- la finalità perseguita dal legislatore con tale abrogazione – come anche ben chiarito dai lavori parlamentari, che danno atto del procedimento avviato dall’Autorità e dalle sopravvenute agevolazioni per le imprese gasivore – è quella limitare le agevolazioni da riconoscere alle imprese altoconsumanti ai parametri indicati dalla Commissione europea nei suoi orientamenti in materia di “*aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia*”; tali orientamenti – ossia i nuovi orientamenti adottati con comunicazione della Commissione Europea 18 febbraio 2022 – prevedono che per le imprese ad alto consumo di gas naturale debba applicarsi il paragrafo relativo agli aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali (cfr. par. 4.7.1, punti 293-309 dei nuovi Orientamenti), ai sensi del quale gli aiuti sono ammissibili qualora siano dimostrate ambedue le seguenti condizioni: “*a. gli sgravi sono destinati alle imprese più colpite dalla tassa o dal prelievo ambientale, che non sarebbero in grado di proseguire le loro attività economiche in materia sostenibile in assenza degli sgravi; b. il livello di tutela ambientale effettivamente raggiunto attraverso*

*l'applicazione degli sgravi è maggiore di quello che sarebbe stato raggiunto se gli sgravi non fossero stati applicati";*

- in tal modo, con l'abrogazione dell'articolo 38, comma *2bis*, del decreto-legge 83/2012, il legislatore nazionale ha inteso rimuovere forme di agevolazione per le imprese altoconsumanti diverse da quelle autorizzate dalla Commissione in coerenza coi sopra richiamati criteri; e ciò al fine di attuare, quindi, obblighi derivanti atti dell'Unione europea ed evitare un possibile contenzioso con la Commissione, sulle possibili misure agevolative che l'Autorità avrebbe adottato in esecuzione della norma abrogata;
- il mutato quadro normativo, pertanto, fa venir meno il presupposto legale che giustifichi, da parte dell'Autorità, l'introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto a vantaggio dei clienti finali altoconsumanti, ulteriori rispetto a quelle già in vigore per imprese gasivore o clienti termoelettrici, prospettate nel documento per la consultazione 41/2023/R/GAS; diversamente, infatti, l'eventuale adozione di tali misure – anche per il periodo pregresso 2018-2023 – esporrebbe il Paese a un rischio di incoerenza con la normativa europea che il legislatore ha, invece, voluto eliminare con l'articolo *22ter* del decreto-legge 69/23.

#### **RITENUTO CHE:**

- per le ragioni suesposte, sia pertanto necessario concludere il procedimento avviato con la deliberazione 448/2022/R/GAS, senza adottare le misure di economicità della tariffa di trasporto del gas prospettate nel documento per la consultazione 41/2023/R/GAS e confermando, di conseguenza, i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto gas di cui alle deliberazioni 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio 2018-2019 e 114/2019/R/GAS per il periodo 2020-2023 (5PRT)

#### **DELIBERA**

1. di concludere, per le ragioni esposte in motivazione, il procedimento avviato con la deliberazione 448/2022/R/GAS, senza l'adozione di alcuna misura di economicità della tariffa di trasporto del gas per i clienti finali altoconsumanti;
2. di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

19 settembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*